



D.D.G. 1246 del 29/08/2024

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO il D.L.vo 16/04/1994, n. 297 – T.U. delle disposizioni vigenti in materia di pubblica istruzione;
- VISTA la Legge 10/03/2000 n. 62 *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione* ed il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- VISTO il D.M. n. 267 del 29/11/2007 *Regolamento applicativo della Legge 03/02/2006 n. 27* e la circolare MIUR n. 1380/AOODGOS del 04/02/2008 *Regolamenti di attuazione dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27*;
- VISTO il D.M. 83 del 10/10/2008 Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento;
- VISTO il D.D.G. 2512 del 11/10/2023 con il quale è stata riconosciuta la parità scolastica alla scuola secondaria di II grado "PITAGORA" *Istituto tecnico economico - Amministrazione, Finanza e Marketing* (codice meccanografico AGTD2M5007) con sede in Agrigento Via Piersanti Mattarella 345 gestita da San Giuseppe da Copertino cooperativa sociale (codice fiscale 03056170842) con sede in AGRIGENTO via Piersanti Mattarella 345;
- VISTA la nota 0023088 del 10/06/2024 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la quale viene trasmessa la relazione ispettiva prot. 0017814 del 02/05/2024 e per le ragioni ivi contenute viene proposta la revoca della parità scolastica della scuola secondaria di II grado "PITAGORA" *Istituto tecnico economico - Amministrazione, Finanza e Marketing* (codice meccanografico AGTD2M5007) di Agrigento per le gravi ed insanabili irregolarità riscontrate durante l'ispezione;
- VISTA la nota 0023800 del 16/07/2024 con la quale è stata data comunicazione a San Giuseppe da Copertino cooperativa sociale di avvio del procedimento di revoca della parità scolastica;
- VISTA l'istanza di accesso agli atti del procedimento prot. 125 del 18/07/2024 di San



D.D.G. 1246 del 29/08/2024

Giuseppe da Copertino cooperativa sociale;

- VISTA la nota 0024373 del 19/07/2024 con la quale è stata riscontrata la suddetta istanza;
- VISTA la nota prot. 134 del 10/08/2024 con la quale San Giuseppe da Copertino cooperativa sociale presenta controdeduzioni al procedimento di revoca della parità scolastica avviato con la nota 0023800 del 16/07/2024;
- VISTA la nota 0036961 del 26/08/2024 dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Servizio ispettivo con la quale, valutate le controdeduzioni di San Giuseppe da Copertino cooperativa sociale presentate con nota prot. 134 del 10/08/2024, viene confermata la proposta della revoca della parità scolastica alla scuola secondaria di II grado “PITAGORA” *Istituto tecnico economico - Amministrazione, Finanza e Marketing* (codice meccanografico AGTD2M5007) di Agrigento;

RITENUTO di condividere il parere espresso dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Servizio ispettivo con la nota 0036961 del 26/08/2024 atteso che le controdeduzioni non appaiono idonee a superare le gravi irregolarità di funzionamento, che pertanto permangono “non sanabili” per le ragioni di seguito esposte:

1. Sovraffollamento della popolazione scolastica e violazione dei limiti della capienza delle aule

L'aula di maggior capienza a disposizione della scuola può contenere fino a un massimo di 20 studenti, mentre nella classe VA AFM vi erano 26 alunni e nella classe VB AFM ve ne erano 28; peraltro: “vi è stata una eccedenza di alcuni alunni rispetto alla capienza dell'aula”, ammettono gli stessi coordinatore didattico e legale rappresentante dell'istituzione scolastica nelle loro controdeduzioni. L'eccedenza cui si fa riferimento varia dal 30% al 40% della capienza massima consentita dalle norme sulla sicurezza; sebbene l'istituto affermi che per il prossimo anno scolastico verrà rispettata per ogni classe la capienza delle aule, ciò non sana la gravissima criticità rilevata dal collegio ispettivo, avendo la scuola ha consentito il funzionamento delle classi sovraffollate in condizioni di estremo pericolo, sia dal punto di vista del rischio emergenza / evacuazione sia dal punto di vista microclimatico.

2. Erogazione in modalità a distanza e asincrona di una classe VB SIA pomeridiana

Va richiamata a tale proposito la giurisprudenza (TAR Campania n. 5561/2022, Cons. Stato n. 11259/2023, TAR Sicilia, ordinanza n. 303/2024 e CGA per la regione siciliana, decreto cautelare n. 210/2024), secondo cui nell'utilizzare il termine “frequenza”, utile ai fini della validità dell'anno scolastico, il legislatore fa riferimento esclusivamente alla presenza fisica degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica, non potendosi considerare valida la frequenza online ai fini della validità dell'anno scolastico. L'aver



D.D.G. 1246 del 29/08/2024

sospeso la didattica a distanza in corso d'anno (a febbraio, quindi quando aveva abbondantemente superato il 25% del curriculum) non sana quanto già rilevato in fase di verifica ispettiva. L'uso della DAD è assolutamente contrario agli ordinamenti vigenti e rappresenta dunque una gravissima irregolarità funzionamento. Aggravante è altresì che una parte di questa didattica a distanza è svolta in modalità asincrona.

3. A parte la scarsa chiarezza sulla retribuzione oraria dei docenti, resta il fatto che la scuola non ha dimostrato il versamento dei contributi, dovuti anche quando gli stessi avessero rinunciato alla remunerazione in qualità di soci lavoratori della cooperativa ; inoltre se i docenti contrattualizzati sono, a detta del gestore, tutti componenti della cooperativa con contratti tipo co.co.co. senza obbligo di subordinazione, la scuola avrebbe comunque violato il limite del 25% sul totale per questa tipologia di contratti (art.1 c.5 L. 62/2000), mentre almeno il 75% dei contratti deve essere del tipo subordinato (TI o TD).
4. Violazione delle disposizioni sull'impegno di assunzione di personale docente fornito di abilitazione. mancanza di docenti tecnico pratici:

l'istituzione scolastica rappresenta l'impossibilità del reperimento di docenti forniti di titoli di abilitazione (come previsto da art. 1 c.4 lett.g L.62/00) fornendo, a riprova dell'avvenuto tentativo di reperimento, alcune pagine del sito dell'istituto, ove si pubblicava un avviso di ricerca di personale abilitato; non vi è prova, però, di richiesta all'ambito territoriale competente degli elenchi dei docenti iscritti in GPS, elenco che avrebbe permesso all'istituzione scolastica l'individuazione di personale abilitato cui proporre un incarico; ne' vi è alcuna prova che il messaggio di ricerca di personale sia stato inviato ad altri uffici, come quello provinciale, per una opportuna pubblicizzazione; ne' si è dimostrato alcun tentativo di accedere alle graduatorie dei docenti abilitati utilizzate nelle scuole vicinarie. Oltretutto il fatto di avere 'tutti' i docenti non abilitati determina una offerta formativa che, oltre ad essere contraria agli ordinamenti e dunque insanabile, è oggettivamente poco riguardosa della qualità.

In merito alla presenza degli ITP, i 5 docenti TP contrattualizzati dall'istituzione scolastica per un numero complessivo di 18 ore settimanali, 9 delle quali presso le due classi terze e la classe quarta dell'ITE AFM-SIA (B016- Laboratori di scienze e tecnologie informatiche) e le rimanenti 9 presso la quarta e la quinta l'ITT CAT (B014 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni) sono assolutamente insufficienti; si rileva infatti che l'ordinamento vigente prevede per ITE AFM-SIA un monte ore annuo di 297 ore per il secondo biennio e quinto anno e per l'ITT- CAT un monte ore annuo di 264 ore per il primo biennio e 891 per il secondo biennio e il quinto anno; è evidente, pertanto, che la nomina di 5 ITP contrattualizzati per un esiguo numero di ore di laboratorio (18), è assolutamente fuori norma e costituisce un fatto oggettivamente gravissimo ed insanabile, avendo la



D.D.G. 1246 del 29/08/2024

scuola erogato una offerta didattica irrispettosa degli ordinamenti degli studi.

5. Inidonea tenuta del registro di protocollo

Si rileva che l'azione del collegio ispettivo di sbarrare i protocolli rilevati in bianco durante l'ispezione, non ha sanato l'irregolarità accertata, in quanto era specifico dovere della scuola la corretta gestione del protocollo; si ritiene pertanto che permanga la gravissima violazione delle "Linee guida per la gestione documentale nelle Istituzioni scolastiche" (Nota M.I. e MiC 10.12.2021, n. 3868) e della normativa di riferimento sulla tenuta della documentazione amministrativa (DPR 445/2000; D. Lgs. 82/2005 – CAD; Linee guida AGID, ecc.) che, dunque, risulta non sanata perché la gestione del protocollo è stata irregolare sino alla data della visita degli ispettori; Ovviamente il cambio di gestione non può giustificare la grave anomalia gestionale riscontrata.

In merito alla mancata pubblicazione del bilancio relativo all' e.f. 2023 si prende atto che detto documento, al 10-08-2024, ovvero dopo 222 giorni, è ancora in fase di pubblicazione, potendosi dunque ritenere violati gli obblighi di pubblicità in capo alla scuola; Si rappresenta che nel sito della scuola ad oggi non si trova traccia di tale documento soggetto a pubblicizzazione.

6. Per gli esami di idoneità si è altresì rilevato che le prove di idoneità alla classe III sono le stesse di quelle di idoneità alla classe V e, per l'alunno F.M. presentano irregolarmente una valutazione complessiva e non, come dovrebbe essere, espressa anno per anno di idoneità.

Si tratta di gravissime irregolarità non sanabili.

RICHIAMATE tutte le risultanze dell'attività ispettiva, contenute nel rapporto prot. 0017814 del 02/05/2024, che ha acclarato il ricorrere di irregolarità gravi ed insanabili, tali da inficiare in modo irrimediabile l'offerta formativa della scuola secondaria di II grado "PITAGORA" *Istituto tecnico economico - Amministrazione, Finanza e Marketing* (codice meccanografico AGTD2M5007) di Agrigento con conseguente grave danno arrecato al sistema nazionale di istruzione.

D E C R E T A

art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono richiamate, ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008, art. 5, comma 10 lett. c), che dispone la revoca del riconoscimento della parità scolastica nel caso di gravi irregolarità di funzionamento accertate, **è revocata la parità scolastica** a conclusione dell'anno scolastico **2023/2024** alla:

- **scuola** secondaria di II grado "PITAGORA" *Istituto tecnico economico - Amministrazione, Finanza e Marketing* (codice meccanografico **AGTD2M5007**) con sede in Agrigento Via Piersanti Mattarella 345
- **gestita** dall'ente San Giuseppe da Copertino cooperativa sociale (codice fiscale 03056170842) con sede in AGRIGENTO via Piersanti Mattarella 345



D.D.G. 1246 del 29/08/2024

- e **rappresentata legalmente** da Rizzo Maria nato a xxx il xxx codice fiscale xxx

IL DIRIGENTE GENERALE
(firmato digitalmente da Giovanna Segreto)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(firmato digitalmente da Fabio Ballo)